

STATUTO

**CO.RI.S.S. - COOPERATIVE
RIUNITE SOCIO SANITARIE
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TIRIOLO CZ VIA CARLO LEVI 75

Numero REA: CZ - 140681

Codice fiscale: 00936310796

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B"	
	RACCOLTA N. 17.188	
	<u>Statuto di società cooperativa</u>	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE	
	Art. 1 - Denominazione -	
	E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limita-	
	ta denominata "CO.RI.S.S. - Cooperative Riunite Socio Sanita-	
	rie - Cooperativa Sociale - ONLUS".	
	La Cooperativa è aperta alla partecipazione di altri soggetti,	
	che per legge e per Statuto ne abbiano i requisiti	
	La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in	
	Società Cooperative e in Società di altra natura giuridica che	
	abbiano analogo oggetto e che attuino, o possano attuare, tale	
	oggetto sia in Italia sia all'Estero. Essa potrà anche aderire	
	ad altri organismi economici o sindacali che si propongano	
	iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di	
	servizi.	
	La Cooperativa potrà costituire ed essere socia di società per	
	azioni o a responsabilità limitata (art. 18 legge 72/1983).	
	<u>La Cooperativa potrà contrarre con i terzi.</u>	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla Cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-	
	sponsabilità limitata.	

	Art. 2 - Sede -	
	La sede della Cooperativa è posta in Tiriolo (CZ)...	
	L’Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-	
	re ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, fi-	
	liali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza),	
	ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune	
	sopra indicato.	
	Spetta, invece, all’Assemblea dei Soci, in quanto modifica	
	statutaria, deliberare l’istituzione di sedi secondarie o il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra in-	
	dicato, in Italia ed all’Estero.	
	Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con	
	la Società, è quello risultante dal Libro Soci.	
	Art. 3 -Durata -	
	La durata della Cooperativa è stabilita fino al 31.12.2089	
	(trentuno dicembre duemilaottantanove) e potrà essere proroga-	
	ta una o più volte per decisione dei Soci nei modi e nei ter-	
	mini di legge.	
	Art. 4 - Oggetto Sociale -	
	La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, solidarie-	
	tà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territo-	
	rio, equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pub-	
	bliche, che sono alla base del movimento cooperativo mondiale,	
	ed in rapporto ad essi agisce.	

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e della Collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre Cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

Essa, proponendosi di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed ai suoi Organismi nazionali, regionali e provinciali nella cui giurisdizione ha la propria sede legale e/o ad altre centrali cooperative nazionali e loro organismi territoriali.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/91. In relazione a ciò essa si propone, senza scopo di lucro, le seguenti finalità:

a) assumere da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, incarichi per svolgere attività di studi e ricerche o per redigere piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione nei settori dei Servizi Sociali e Sanitari - o per l'assistenza nell'elaborazione degli stessi -

nonché appalti di lavori o concessione di servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, nei seguenti settori:

Socio/Assistenziale, attraverso:

- attività di: segretariato sociale; prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica; assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare; affidamento etero-familiare;

- attività finalizzate all'inserimento lavorativo, anche temporaneo, di soggetti a rischio di emarginazione, nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e della pesca, ovvero attività attinenti a tali campi;

- attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne;

- gestione (diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati), di servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per **minori** (centri diurni, centri socio-educativi, campus ricreativi, comunità educative, gruppi appartamento, comunità e centri specialistici, centri per MSNA, comunità per minori e giovani adulti e servizi di educativa domiciliare), **adulti**

(centri diurni, comunità di accoglienza per anziani e persone in difficoltà, case di riposo, servizi di assistenza domiciliare); **disabili** (centri diurni, comunità alloggio e case famiglia per persone con disabilità grave, motoria e mentale. centri polivalenti per l'autismo, servizi di assistenza domiciliare);

	- gestione (diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e pri-	
	vati), di servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari	
	per migranti e richiedenti asilo (centri di prima accoglienza,	
	centri SAI, centri e servizi antitratta, sportelli informativi	
	e di consulenza),	
	- in maniera prevalente servizi a tutela della salute, della	
	dignità e dei diritti delle donne: servizi di informazione e	
	consulenza per accompagnamento sociale e lavorativo, case rifu-	
	gio per donne vittime di violenza, case rifugio per vittime di	
	tratta, case di accoglienza per donne in difficoltà con o senza	
	minori; centri antiviolenza (CAV);	
	<u>Socio/Sanitario, attraverso:</u>	
	- attività sanitarie e connesse con la prevenzione, la diagno-	
	si e la riabilitazione delle malattie fisiche e psichiche, ov-	
	vero attività attinenti a tali campi;	
	- attività di salvaguardia dell'ambiente di vita e di lavoro e	
	di prevenzione di fattori di rischio sanitario e sociale, ov-	
	vero attività attinenti a tali campi;	
	- progettazione e programmazione di servizi per la collettivi-	
	tà in campo sanitario per l'erogazione di prestazioni ai cit-	
	tadini, ovvero attività attinenti a tali campi;	
	- gestione (diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e pri-	
	vati) di strutture residenziali e/o semi residenziali (a titolo	
	di esempio: residenze psichiatriche, centri per le dipendenze	
	patologiche, RSA), di servizi a domicilio ed interventi, comun-	

que denominati, per l'erogazione di prestazioni di servizi sanitari;

- attività di screening per l'individuazione precoce di DSA e di altre patologie dell'età evolutiva.

- valutazione, diagnosi e riabilitazione nell'area dell'età evolutiva.

Le attività e le prestazioni elencate punto a) si intendono offerte a tutti i cittadini ed in particolare a quelli a rischio di emarginazione quali: anziani; minori a rischio; persone con disabilità; persone con problemi psichiatrici; tossicodipendenti; detenuti ed ex detenuti; rom; migranti; donne maltrattate ed altri soggetti a rischio di emarginazione sociale;

Settore educativo e della Formazione, anche professionale, attraverso:

- attività di formazione rivolta al personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado;

- formazione a favore di docenti nell'ambito dell'istruzione e formazione scolastica e formazione continua per adulti;

- corsi di formazione ed aggiornamento del personale direttivo, docente e non docente della scuola, anche con l'uso di tecnologie didattiche a distanza;

- corsi di formazione rivolti a studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, alle persone della terza età, di-

- versamente abili, soggetti svantaggiati, minori con problematiche di DSA e BES;
- studi e ricerche anche in collaborazione con le università nei settori dello sviluppo cognitivo, educativo, culturale, sociale e riabilitativo;
- attività di formazione rivolta al personale sanitario sia pubblico che privato;
- organizzazioni di programmi ed eventi formativi per l'educazione continua in medicina (ECM) del personale sanitario e dei professionisti della sanità in Italia rivolti ad addetti del settore medico sanitario con il riconoscimento dei relativi crediti formativi;
- redazione di piani e strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione per la formazione professionale o il supporto per l'elaborazione degli stessi;
- attività di educazione sociale, sanitaria ed ambientale, ovvero attività attinenti a tali campi;
- gestione, in proprio o in regime di convenzione con enti pubblici e privati, di corsi di formazione professionale anche nelle forme di agenzia di formazione;
- attività di formazione professionale per operatori socio/sanitari e per utenti;
- attività di formazione professionale per le fasce deboli del mercato del lavoro: inoccupati o disoccupati, persone con titoli di studio deboli o inadeguati alle richieste di mercato;

	- attività di studi e ricerche sui ruoli emergenti nel campo	
	del sociale;	
	- attività formative per la creazione di nuovi profili profes-	
	sionali aderenti alle richieste di mercato, per favorire l'in-	
	serimento lavorativo;	
	- produzione di sussidi didattici.	
	b) assumere da amministrazioni statali, anche autonome, da Re-	
	gioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché	
	da privati, appalti di lavori o concessione di servizi, esecu-	
	zioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di	
	qualsiasi genere, per ulteriori servizi di interesse colletti-	
	vo, attinenti ai seguenti ambiti:	
	<u>Servizi reali all'Impresa:</u>	
	- società dell'informazione ed altre attività correlate	
	all'utilizzo dell'informatica;	
	- ecologia e sanificazione ambientale con: raccolta, smaltimen-	
	to e riciclaggio di rifiuti solidi urbani, speciali ed indu-	
	striali; recupero dei prodotti speciali di rifiuto, di vetro,	
	carta, metalli;	
	- impianti di depurazione delle acque reflue e di vegetazione e	
	di disinquinamento in relazione alle attività produttive e ci-	
	vili;	
	- sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico;	
	servizi termoeenergetici e di gestione del calore;	
	- pulizie e manutenzioni civili ed industriali, giardinaggio e	

	manutenzione aree verdi;
	- ristorazione collettiva e refezione scolastica;
	- trasporto persone;
	- gestione di spacci, mense, alberghi, ristoranti, lavanderie,
	stirerie e tintorie;
	- gestione e manutenzione impiantistiche, impianti sportivi e
	circoli ricreativo-culturali;
	- lettura contatori: acqua, gas ed elettricità con relativa ri-
	scossione canoni;
	- affissione e pubblicità;
	c) coordinare e programmare gli indirizzi imprenditoriali dei
	soci cooperatori;
	d) provvedere, anche in collaborazione con i soci cooperatori,
	alla compilazione di progetti e preventivi di appalti di lavo-
	ri, servizi e forniture;
	e) contribuire alla conduzione tecnica degli appalti di lavo-
	ro, opere e forniture assunte anche direttamente dai propri
	soci cooperatori, assistendoli nella soluzione di eventuali
	problemi con i committenti;
	f) prestare assistenza ai soci cooperatori nella formulazione
	di programmi aziendali;
	g) partecipare a consorzi, società consortili e società in ge-
	nere, con finalità analoghe alle proprie;
	h) svolgere, qualora entrassero a far parte della compagine
	sociale altre organizzazioni del terzo settore, qualunque al-

	tra attività propria delle sue associate:	
	1. assistere e rappresentare la Cooperative che la costitui-	
	scono sia nei loro rapporti particolari e reciproci, sia nei	
	rapporti con Enti Pubblici ed istituti di credito;	
	2. vigilare perché i patti intervenuti tra Cooperative consor-	
	ziate, relative all'esecuzione di lavori, siano scrupolosamen-	
	te rispettati;	
	3. diffondere i principi della sana cooperazione, in partico-	
	lare tra i lavoratori;	
	4. realizzare e gestire impianti per la produzione di beni e	
	servizi in tutti i settori di attività delle associate, nonché	
	della Cooperativa medesima;	
	5. svolgere attività di volontariato, sia autonomamente sia in	
	collaborazione con altri soggetti che svolgono attività di vo-	
	lontariato;	
	6. favorire l'accesso al credito delle Cooperative socie for-	
	nendo, se del caso, garanzie, accettando depositi dei soci e	
	concedere prestiti, mutui ed anticipazioni in genere.	
	Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cooperativa si	
	doterà di adeguati apparati tecnici di studio, di progettazio-	
	ne e di intervento, nonché di una adeguata struttura per la	
	commercializzazione e la vendita di ogni prodotto o tecnologia	
	necessaria per le attività sopra elencate. Essa si propone, al	
	riguardo, anche il compito di qualificare l'offerta di servizi	
	svolgendo ogni compito promozionale con imprese del settore,	

	anche assumendo incarichi di rappresentanza e di Agenzia.	
	La Cooperativa può svolgere, sempre con indirizzo mutualisti-	
	co, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elenca-	
	ti e quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i	
	principi della cooperazione mutualistica. Può, quindi, compie-	
	re tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattua-	
	li di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie	
	ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività so-	
	ciali.	
	La Cooperativa può, inoltre, dare adesione oltrechè a Società,	
	anche ad Enti e ad Organismi economici diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed a potenziare e coordi-	
	nare le attività mutualistiche, prestando anche fidejussioni a	
	favore di detti Enti ed Organismi. Le adesioni agli Organismi	
	ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.	
	La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo so-	
	ciale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.	
	TITOLO II	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci -	
	Possono far parte della Cooperativa sia persone fisiche sia	
	persone giuridiche e, in numero illimitato, le Cooperative ed	
	i loro Consorzi che non abbiano interessi contrastanti con es-	

	sa, che ne accettino le formalità e lo Statuto, che siano le-
	galmente costituiti, iscritti nei Registri Prefettizi o nello
	Schedario Generale della Cooperazione.
	Possono, inoltre, far parte della Cooperativa: Associazioni,
	Enti e Società pubbliche e private, costituiti sotto di forma
	di Società di Capitale, che siano in grado di concorrere al
	raggiungimento degli obiettivi della Cooperativa.
	Possono essere ammessi anche Soci sovventori, sia persone fi-
	siche che persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge.
	Possono essere ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di
	partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni
	previste dalla legge.
	I Soci cooperatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-
	mazione degli Organi sociali e alla definizione della struttu-
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo ed al-
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla
	realizzazione dei processi produttivi aziendali;
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-
	cipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni
	sulla loro destinazione;
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali an-
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta,
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili

per la cooperativa stessa.

Non possono, in ogni caso, divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. E' fatto divieto ai soci cooperatori, inoltre, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici risultati ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci possono instaurare con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla Legge, o autonomo, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero qualsiasi altra forma consente la legislazione italiana

Se successivamente alla costituzione il numero dei Soci divenisse inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Art. 6 - Ammissione Nuovi Soci -

Le persone fisiche o giuridiche, le Società Cooperative ed i loro Consorzi che intendano associarsi debbono presentare domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione.

	Le domande sottoscritte da persone fisiche dovranno contenere	
	i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, Codice	
	fiscale, titolo di studio ed effettiva attività svolta, even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze pos-	
	sedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità	
	con il presente atto;	
	b) quote sociali che s'intendono sottoscrivere;	
	c) versamento della quota di ammissione;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regola-	
	menti ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.	
	Nella domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal Lega-	
	le Rappresentante, devono essere indicati:	
	a) la denominazione, la ragione sociale e la sede;	
	b) l'Organo Sociale che ha deliberato la domanda;	
	c) il numero dei Soci operatori e l'ammontare del capitale	
	sociale sottoscritto e di quello versato.	
	La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:	
	a) copia autentica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto So-	
	ciale, aggiornato alla data di presentazione delle domanda;	
	b) certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio o nello	
	Schedario Generale della Cooperazione;	
	c) elenco dei componenti le Cariche Sociali;	

d) estratto della delibera dell'Organo Sociale competente che ha deciso l'adesione alla Cooperativa con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentarla all'intero della Cooperativa medesima.

Se richiesto, le Associazioni, gli Enti e le Società pubbliche e private che intendano associarsi alla Cooperativa, oltre alla domanda ed alla presentazione della documentazione richiesta per la Cooperativa, ad eccezione di quanto previsto al punto 2, debbono presentare una relazione sulla loro attività che ne evidenzi le proprie capacità e potenzialità utili al raggiungimento degli obiettivi sociali.

L'ammissione di un nuovo Socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo: la deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo sul Libro Soci.

Il Consiglio d'Amministrazione, in caso di non accoglimento, comunica anche i motivi della reiezione.

Il nuovo Socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta degli Amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto dovrebbe essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In tal caso l'aspirante Socio può, entro sessanta giorni dalla comu-

nicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci
l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, sen
appositamente convocata, in occasione delle sua prossima suc
cessiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella redazione
del Bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte
con riguardo all'Ammissione di nuovi Soci.

Art. 7 - Quote di Partecipazione e loro trasferimento -

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore
a 25 € (venticinque euro) né superiore a 500 € (cinquecento
euro).

Nessun Socio può avere una quota superiore a 100.000,00 €
(centomila euro).

I limiti sopra elencati non si applicano nel caso di conferi
mento di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli
articoli 2545-quinquies e 2545-sexies C.C.

La quota dei Soci cooperatori non può essere ceduta con effe
tto verso la Società, se la cessione non è autorizzata
dall'Organo Amministrativo.

Il Socio cooperatore che intende trasferire la propria quota
deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera rac
comandata indicando: nome, residenza e generalità
dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi
posseduti ed il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es
sere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento

della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare Socio. Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni, può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincoli. Esse possono essere vincolate solo a favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del Socio cooperatore, finché dura la Società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 8 - Recesso -

Il diritto di recesso compete ai Soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo delle attività della Società;
- la trasformazione, la fusione o al scissione della Società;
- il trasferimento della Sede sociale all'Estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;

	- le modificazioni dell'Atto Costitutivo concernenti i diritti	
	di voto o di partecipazione;	
	- la proroga del termine di durata della Società;	
	- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'Atto Costitutivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla richiesta. Se non sussistono i pre-	
	supposti del recesso, gli Amministratori devono darne immedia-	
	ta comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al Tribunale. Decorsi i sessanta giorni della ricezione della	
	domanda di recesso del Socio cooperatore senza che sia inter-	
	venuta pronuncia da parte degli amministratori, la domanda di	
	recesso si intende accolta.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo,	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato dal Socio con la cooperativa.	
	Art. 9 - Esclusione -	
	L'esclusione del Socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla Società;	

	- nel caso indicato dall'art. 2531 C.C.;
	- nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, I comma, C.C.
	L'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea.
	Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre
	opposizione in Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla
	comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	Art. 10 - Liquidazione della quota -
	In caso di morte del Socio, gli eredi hanno diritto alla li-
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'art. 20
	del presente Atto.
	Tuttavia, in alternativa alla liquidazione della quota, gli
	eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società
	possono subentrare nella partecipazione del Socio deceduto.
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
	l'esclusione o la morte del Socio.
	Il socio receduto o escluso e gli eredi del Socio defunto han-
	no diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle som-
	me versate. La liquidazione comprende anche il rimborso del
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussiste nel patrimonio
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, III comma C.C.
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi

dall'approvazione del Bilancio.

Il Socio cooperatore che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

Art. 11 - Decisione dei Soci -

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Atto Costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei Soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
- b) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore e la loro revoca;
- c) le modificazioni dell'Atto costitutivo;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

	stanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei Soci.	
	Le decisioni dei Soci devono essere necessariamente adottate	
	con il metodo assembleare.	
	Art. 12 - Diritto di Voto -	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel Libro dei Soci.	
	Ciascun Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Non possono partecipare alle decisioni i Soci morosi (ai sensi	
	dell’art. 2466 C.C.) ed i Soci titolari di partecipazioni per	
	le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospen-	
	sione del diritto di voto.	
	TITOLO III	
	CAPITALE E PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 13 - Capitale -	
	Il Capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore a 25 € (venticinque	
	euro) né superiore a 500 € (cinquecento euro).	
	L’ammissione di nuovi Soci non comporta modificazione	
	dell’Atto Costitutivo.	
	Oltre al denaro, i Soci possono conferire anche beni in natura	
	e crediti.	
	Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica	

quanto disposto dall'art. 2465 C.C.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio, aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. Il Socio che avesse conferito la prestazione d'opera o di servizio a favore della Società, potrà sostituire la polizza assicurativa o la fidejussione bancaria prodotta a garanzia con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale sociale risulta diminuito di oltre un terzo, l'Organo Amministrativo deve senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'Assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della Società. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della Società durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea gli Amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita almeno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza dell'Organo Amministrativo e, se nomi-

nati, i Sindaci o il revisore, devono chiedere al Tribunale	
che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle	
perdite risultanti dal Bilancio.	
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo vie-	
ne completamente eroso, l'Organo Amministrativo deve senza in-	
dugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del	
capitale e la contemporanea ricostituzione dello stesso.	
Art. 14 - Patrimonio -	
Il patrimonio della Società è costituito:	
a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
sottoscritte dai Soci operatori;	
b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di	
gestione;	
c) dall'eventuale fondo di sovrapprezzo;	
d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
Le riserve di cui ai punti b) e d) non possono essere riparti-	
te tra i Soci operatori né durante la vita della Società né	
all'atto dello scioglimento.	
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
utili netti annuali. Una quota degli utili netti annuali deve	
essere corrisposta ai fondi mutualistici e per la promozione e	
lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità	
previste dalla legge.	
E' fatto divieto alla Cooperativa:	

	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di distribuire le riserve tra i Soci cooperatori;	
	- ove venissero previsti, remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore ai due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO IV	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 15 - Esercizio Sociale -	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno.	
	Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2004	
	(duemilaquattro).	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del Bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	Il Bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da	
	adottare entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari	
	esigenze della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso pe-	
	raltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazio-	
	ne (o nella nota integrativa in caso di Bilancio redatto ab-	
	breviata) le ragioni della dilazione.	
	In sede di approvazione del Bilancio di esercizio, l'assemblea	

determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente atto,	
la destinazione degli utili non assegnati.	
L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà de-	
liberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non supe-	
riore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici com-	
plessivi spettanti ai Soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compen-	
si erogati a ciascun Socio. A tal fine l'importo complessivo	
da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi	
erogati ai Soci; la percentuale risultante applicata alla re-	
tribuzione di ciascun Socio determina il ristorno individuale.	
L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
dell'assemblea, mediante integrazione dei compensi o aumento	
gratuito del capitale sociale.	
TITOLO V	
ORGANI SOCIALI	
Art. 16 - Assemblea -	
L'Assemblea deve esser convocata dall'Organo Amministrativo	
presso la Sede Sociale od in altro luogo concordato dai Soci.	
L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti	
previsti dalla legge, ogni qual volta l'Organo Amministrativo	
lo ritenga opportuno.	
L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo	
l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rap-	
presentino almeno un terzo del Capitale Sociale e nella doman-	

da sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata con un avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefono, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Socio e che risultino espressamente dal Libro Soci, fermo restando che quelli tra i Soci che non intendono indicare un fax, un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza hanno il diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di tale formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti gli Amministratori e Sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci o il revisore, se nominati,

non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservare agli atti della Società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate agli Amministratori e ai Sindaci che sono assenti. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare liberamente in Assemblea.

La delega deve essere scritta, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e deve essere conservata dalla Società.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori né ai Sindaci o al revisore, se nominati, né alle Società da essi controllate o che controllano, o ai membri degli Organismi Amministrativi o di Controllo o ai dipendenti di queste.

Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di sua assenza o di impedimento a persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa che, con le stese modalità, nomina un segretario, anche non Socio, per la redazione del verbale.

	La redazione del verbale assembleare per atto notarile avviene	
	in tutti i casi previsti in tema di Società a Responsabilità	
	Limitata, nonché quando ne sia fatta richiesta dai Soci.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti	
	Soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei Soci.	
	L'Assemblea regolarmente costituita delibera a maggioranza as-	
	soluta dei presenti, salvo che nei casi prevista dai numeri 4	
	e 5 del secondo comma dell'art. 2479 C.C. nei quali è richie-	
	sto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno	
	la metà dei voti spettanti alla totalità dei Soci.	
	Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la	
	maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.	
	In ogni caso il voto deve essere palese, o comunque, deve es-	
	sere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione	
	dei Soci dissenzienti.	
	Ciascun Socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore	
	nominale della quota.	
	Le decisioni sono prese validamente con la partecipazione di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà de voti spettanti	
	alla totalità dei Soci. Le decisioni sono adottate con la mag-	
	gioranza dei voti spettanti ai Soci partecipanti.	
	La decisione dei Soci, adottata ai sensi del presente artico-	
	lo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel libro delle	
	Decisioni dei Soci.	

Art. 17 - Amministrazione -

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico, anche non Socio;

b) da due o più Amministratori, anche non Soci, con poteri di rappresentanza e gestione disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza;

c) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, scelti anche tra non Soci.

Non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Art. 18 - Durata Amministrazione -

L'Organo Amministrativo, se costituito da un Amministratore Unico o da più Amministratori con poteri di rappresentanza e gestione disgiunta, congiunta o da esercitarsi a maggioranza, dura in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissione, se, invece, è costituito da un Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre (3) anni.

Art. 19 - Poteri d'Amministrazione -

All'Amministratore Unico, agli Amministratori disgiunti, o al Consiglio d'Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più precisamente, gli sono conferiti i poteri per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, essendo

ad esso conferito tutto ciò che la legge ed il presente Statuto non riservi inderogabilmente all'Assemblea.

All'Amministratore Unico, agli Amministratori Disgiunti, o ai membri del Consiglio d'Amministrazione non spettano compensi per la carica, a meno che non venga diversamente deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Ad eccezione dell'Amministratore Unico, qualunque altra forma abbia l'organo Amministrativo, per gli atti di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 C.C. deve essere adottato il sistema collegiale.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione -

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Il Consiglio d'amministrazione può delegare i propri poteri ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, mediante apposita delibera che descriva la delega conferita e gli eventuali limiti della stessa, sempre nel rispetto dei poteri conferitigli dalla legge.

Le convocazioni dell'eventuale consiglio d'amministrazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o telefax anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, può essere fatta tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da

due dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei membri e se riportano la maggioranza assoluta dei voti presenti.

In caso di dimissioni o, comunque, cessazione della carica della maggioranza dei membri del Consiglio d'amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà automaticamente decaduto ed esso dovrà immediatamente convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Art. 21 - Poteri di Rappresentanza -

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, agli Amministratori nominati in forma Disgiunta o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'esecuzione delle delibere del Consiglio medesimo e potrà altresì spettare a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, all'uopo delegati, tanto congiuntamente che disgiuntamente.

L'Organo Amministrativo potrà anche nominare direttori, istitori, procuratori ad negotiam ed ad litem e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione.

Art. 22 - Organo di controllo -

È facoltà dei soci, non apposita delibera assembleare, nominare un Organo di Controllo che può essere costituito:

- da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale che sarà no-

	minato ed opererà ai sensi del successivo art. 23 (ventitre);	
	- da un Revisore che sarà nominato ed opererà ai sensi del	
	successivo art. 24 (ventiquattro).	
	La nomina del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale o del Re-	
	visore Legale è invece obbligatoria verificandosi le condizio-	
	ni poste dall'art. 2477 del Codice Civile. Anche in quest'ul-	
	timo caso il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale verranno	
	nominati ed opereranno ai sensi del successivo art. 23 (venti-	
	tre) e per il Revisore si applicherà quanto previsto al suc-	
	cessivo art. 24 (ventiquattro).	
	Art. 23 - Collegio Sindacale e Sindaco Unico -	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 del	
	Codici Civile. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dai soci con delibera di nomina del Collegio stesso.	
	Per la nomina, la sostituzione e la cessazione dei Sindaci si	
	applicano le disposizioni di cui agli art. 2397 e seguenti del	
	Codice Civile.	
	Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i	
	poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del Codice Civile;	
	al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale spetta anche l'eser-	
	cizio del Controllo legale dei conti (salvo diverse disposi-	
	zioni di legge al riguardo). In quanto investiti del controllo	
	legale dei conti il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale do-	
	vranno essere composti da Revisori Legali iscritti nell'appo-	

	sito Registro.	
	È possibile l'intervento dei Sindaci alle riunioni del Colle-	
	gio Sindacale mediante mezzi di telecomunicazione purché si	
	consentito effettuare accertamenti e porre in essere tutte	
	quelle attività che devono risultare dal verbale; in partico-	
	lare deve essere consentito a chi presiede la riunione di ac-	
	certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, con-	
	statare e proclamare i risultati delle votazioni; deve inoltre	
	essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine	
	del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti,	
	richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichia-	
	razioni nonché le motivazioni del proprio eventuale dissenso.	
	Art. 24 - Revisore -	
	In alternativa al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, o nei	
	casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti della	
	società può essere esercitato da un Revisore Legale iscritto	
	nell'apposito Registro.	
	Per la nomina, la sostituzione, la cessazione e le funzioni	
	del Revisore si applicano le disposizioni di cui agli articoli	
	2409-bis e seguenti del Codice Civile.	
	Art. 25 - Liquidazione -	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomine-	
	rà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, determi-	
	nandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	

	to il capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati,	
	dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione	
	e lo sviluppo della Cooperazione.	
	Art. 26 - Controversie -	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i Soci, ovvero	
	tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione dei quelle	
	nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del	
	Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro o da un	
	Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati	
	dal Presidente della Camera Arbitrale di Catanzaro, il quale	
	dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla ri-	
	chiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda entro il termine previsto-	
	lo, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al	
	Presidente del Tribunale di Catanzaro.	
	In caso di Collegio Arbitrale gli Arbitri designeranno il pre-	
	sidente dello stesso.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro,	
	o del Presidente del Collegio Arbitrale, oppure presso la sede	
	sociale.	
	L'Arbitro o il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 60	
	(sessanta) giorni dalla nomina.	
	L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale se-	
	condo diritto. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o	

del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. L'Arbitro o il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche e controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, così come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

Art. 27 - Principi di mutualità- Indivisibilità delle Riserve

e Devoluzione -

- 1) E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.
- 2) Le riserve non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori ne durane la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Società.
- 3) Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale, eventualmente rivalutato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 28 - Devoluzione Patrimonio Finale -

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori,

	eventualmente rivalutati;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai Soci ed	
	eventualmente rivalutate;	
	- al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	Cooperazione, di cui all'art. 22 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	Art. 29 - Rinvio -	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle Società Cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, con-	
	tenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle Società a Responsabilità Limitata.	
	FIRMATO:	
	SALVATORE MAESANO;	
	SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO (IMPRONTA DI SIGILLO).	
	Bollo assolto all'origine per via telematica ai sensi del de-	
	creto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo	
	ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 82/2005.	
	FIRMATO: SEBASTIANO PANZARELLA NOTAIO.	